



presso Ministero della Giustizia

Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Invio comunicato stampa e lettera CO.GE.PA.PI..

In replica al comunicato stampa a firma dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Agrotecnici, si trasmette, in allegato, la risposta ed il comunicato stampa divulgati dal Coordinamento Geometri e Periti in data odierna.

Con i migliori saluti

L/mg

Piazza Colonna, 361 00187 Roma Tel. 06 4203161 Fax 06 48912336 www.cng.it cng@cng.it C.F. 80053430585



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Coordinamento COGEPAPI - 00187 Roma, via di S. Basilio, 72

Roma, 10 giugno 2010 Prot. 8/GJ/dr

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Via Ravegnana, 120 47100 Forlì

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV Novembre, 114 00187 Roma

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

Oggetto:

Comunicato stampa di CN Ingegneri e CN Agrotecnici, avente ad oggetto l'incontro presso il Ministero dell'Istruzione del 25 maggio 2010 tra i rappresentanti delle professioni tecniche ed i dirigenti ministeriali sullo "Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

A seguito alla riunione presso il Ministero dell'Istruzione del 25 maggio 2010, tra i rappresentanti delle professioni tecniche ed i dirigenti ministeriali sullo "Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, a firma congiunta, hanno ritenuto opportuno diffondere un comunicato stampa dai contenuti assolutamente inaccettabili, titolato "Il nuovo diploma consentirà ancora l'accesso agli albi professionali – L'importante chiarimento ieri al Ministero dell'Istruzione. Gli attuali canali di accesso agli Albi saranno anche in futuro garantiti".

Come ricorderete alla conclusione dell'incontro, stante l'indeterminatezza e la contraddittorietà di alcune affermazioni, venne convenuto che una posizione ufficiale del ministero sarebbe stata ottenibile, su specifica richiesta ufficiale, ma solo dopo la pubblicazione del citato regolamento sulla gazzetta ufficiale; ora, stante la realtà dei fatti, leggere lo spregiudicato e perentorio comunicato stampa dell'inedita e stravagante alleanza tra Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Collegio Nazionale degli Agrotecnici ci ha lasciato attoniti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Coordinamento COGEPAPI - 00187 Roma, via di S. Basilio, 72

Roma, 10 giugno 2010 Prot. 8/GJ/dr

Anche perché nell'incontro i funzionari ministeriali hanno:

- a) ribadito in maniera netta il contenuto del precedente comunicato stampa redatto congiuntamente che qui alleghiamo per memoria,
- b) confermato senza alcuna esitazione, a seguito di precisa e specifica domanda, l'indispensabilità, per i nuovi diplomati con il titolo rilasciato a regime dagli istituti tecnici, di completare la propria formazione tecnica, ai fini dell'accesso ad una professione regolamentata, con un percorso universitario o equivalente della durata minima di tre anni.

Pertanto, non può sfuggire a nessuno dei partecipanti all'incontro come il testo diffuso violi ogni principio di una corretta informazione, dove il travisamento del fatto si va a confondere con la mistificazione del diritto, censurabile, sia sul piano giuridico che sul piano etico, trattandosi di espressioni istituzionali relative ad enti esponenziali di categorie professionali.

Nel comunicato, oltre a dichiarazioni attribuite a soggetti istituzionali estrapolate fuori contesto, tralasciandone strumentalmente altre di segno opposto, al fine di dare una parvenza di fondatezza alle esternazioni diffuse dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, si è anche proceduto all'allegazione di una inesistente tabella delle confluenze.

Nello schema di regolamento (in realtà i regolamenti sono due, c'è anche quello degli istituti professionali, che però riteniamo riguardi, in questo caso, i soli agrotecnici) non esiste una "Tabella delle confluenze", artificiosamente identificata come allegato D della Riforma. L'"autentico" Allegato D è rubricato "Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici, previsti dall'ordinamento previgente (articolo 8, comma 1)", che, quale norma di raccordo di carattere transitorio tra il sistema scolastico riformato con quello precedente, stabilisce la continuità della formazione per coloro che siano già iscritti al corso di studi secondario superiore, al fine di garantire, appunto, "la confluenza degli attuali istituti tecnici, di ogni tipo ed indirizzo, negli istituti tecnici, di cui al regolamento".

Gli estensori del comunicato, con il probabile scopo di dissimulare il travisamento della ratio legis, allegano una "Tabella D" riformulata, denominata liberamente "Tabella delle confluenze", che riporta una esemplificazione di corsi di studio attuali, nuovi ed albi di riferimento, che, data l'evidenza oggettiva della dissimulazione, non merita ulteriori commenti.

Volendo soffermarsi brevemente alla sostanza, si ribadisce che lo schema di regolamento non affronta il problema dell'accesso agli albi professionali. E ciò per la chiara ragione di tecnica legislativa di non eccedere i limiti della delega parlamentare, contenuta all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

Il documento diffuso arreca un gravissimo danno alla dignità e al decoro delle professioni tecniche, violando i principi di correttezza e buona fede allorquando distorce, a sostegno delle tesi espresse, sia i



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Coordinamento COGEPAPI - 00187 Roma, via di S. Basilio, 72

Roma, 10 giugno 2010 Prot. 8/GJ/dr

fatti, a cui erano presenti gli stessi scriventi, sia la realtà documentale, trasformando materialmente, con chiaro intento mistificatorio, l'allegato ad un atto regolamentare, ingenerando nel lettore la convinzione erronea che sia un atto autentico.

Enti pubblici, quali i Consigli Nazionale, dovrebbero operare nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e dovrebbero astenersi dal diffondere notizie tendenziose ovvero attardarsi in operazioni di esegesi normativa parziale.

Stiamo valutando attentamente attraverso i nostri uffici legali l'opportunità di ulteriori azioni finalizzate a censurare in ogni sede l'esecrabile comportamento degli Ordini firmatari del documento in oggetto, ma per il momento ci limitiamo ad esprimere la più decisa censura delle affermazione in esso contenute.

Con ampia riserva ed impregiudicato ogni diritto ed interesse che sia stato leso dal comportamento pregiudizievole ed illegittimo dei firmatari del comunicato stampa.

ente CNC

Il Presidente CNPA

Andrea Botraro

Il Presidente CNPI Giuseppe Jogna



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Coordinamento COGEPAPI - 00187 Roma, via di S. Basilio, 72

COMUNICATO STAMPA

Dopo la riforma degli istituti tecnici il chiarimento di ministero e ordini professionali

Il diploma non basta più per esercitare una professione intellettuale. Serviranno altri anni di studio

Il diploma non basta più per esercitare una libera professione tecnica, come indicato dall'UE che ha richiesto, con una propria direttiva sin dal 21 dicembre 1988, una formazione di almeno tre anni dopo il ciclo di studi secondario superiore (post-Bac), per il riconoscimento dei titoli professionali a livello comunitario. Allo scopo di dissipare ogni dubbio interpretativo, i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", emanati dal presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, hanno ridenominato i titoli finali di studio degli istituti tecnici e professionali come diplomi di "istruzione tecnica" e diplomi di "istruzione professionale" con l'indicazione dei relativi indirizzi.

Sono state così superate le vecchie denominazioni dei titoli che tanti equivoci hanno provocato in passato, riproposti anche nelle scorse settimane da comunicazioni non corrette, che non hanno messo in evidenza che i titoli di "Geometra", "Perito Industriale", "Perito Agrario" e "Ragioniere" possono essere conseguiti solo a seguito dell'abilitazione all'esercizio delle relative professioni in base alle norme vigenti.

La necessità di richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti interessati sulla necessità di dare corrette informazioni ai giovani e alle loro famiglie è stata ribadita dagli stessi rappresentanti del ministero, il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica Mario Dutto e il direttore generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi informativi delle regioni Maria Grazia Nardiello, che si sono incontrati presso la sede del ministero con i presidenti di geometri, periti agrari e periti industriali (Fausto Savoldi, Andrea Bottaro e Giuseppe Jogna), confermando l'impostazione dei tre consigli nazionali: la nuova istruzione tecnica non è più inquadrabile come scuola terminale ai fini di una professione intellettuale. Il nuovo diploma, quindi, dovrà essere considerato solo come titolo necessario per l'accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e non come titolo per accedere agli albi professionali. Un passaggio determinante che rappresenta un importante passo avanti per restare ancorati all'Europa.

I tre presidenti si sono dichiarati soddisfatti di un incontro che ha avuto un preciso obiettivo: fare chiarezza sulle confuse interpretazioni che della norma hanno dato perfino gli stessi dirigenti dei sistemi scolastici regionali. Creando sconcerto, poi, tra i professionisti che ad un certo punto hanno visto traballare gli stessi principi chiave della riforma che invece rappresenta un importante passo in avanti verso una formazione adeguata agli standard europei. Erronee interpretazioni che, per esempio, hanno fatto credere che il nuovo titolo (diploma di istruzione tecnica) rilasciato dai futuri istituti tecnici sarebbe stato valido per accedere al praticantato, poi all'esame di stato e quindi all'albo professionale. Magari tratti in inganno dalla definizione stessa di professione, così come si legge nella norma, che è altra cosa rispetto a quella di "professione intellettuale". La prima, infatti, forma i soggetti che possono esercitare una professione nel vasto campo della produzione, la seconda ha una prerogativa diversa e come tale deve essere trattata, perché dispone della capacità creativa e quindi di sviluppare autonomamente progetti.

Non si può comunque non sottolineare come questa riforma persegua il serio e intelligente proposito di uniformare il sistema di formazione e classificazione delle professioni intellettuali tecniche in soli due livelli formativi: il primo caratterizzato dalla laurea triennale o da un periodo di formazione post-secondaria equivalente, il secondo dalla laurea quinquennale o specialistica. Concepire un terzo livello vorrebbe dire tagliare fuori dal panorama delle professioni intellettuali i futuri tecnici che usciranno da questi istituti.